DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che stabilisce il numero di unità Animo per l'Austria che possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(94/990/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/539/CEE della Commissione, del 4 ottobre 1991, che stabilisce le modalità d'applicazione della decisione 91/426/CEE (Animo) [1], modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica della Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, in particolare l'articolo 1 bis,

considerando che le autorità austriache hanno comunicato alla Commissione il numero di unità Animo a norma dell'articolo 1 della decisione 91/398/CEE della Commissione, del 19 luglio 1991, relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo) [2] che debbono essere costituite sul loro territorio;

considerando che è opportuno stabilire il numero di unità che possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il numero di unità che a norma dell'articolo 1 della decisione 91/398/CEE possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità all'attuazione della rete informatizzata Animo in Austria è fissato a 74.

Articolo 2

La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

[1] GU n. L 294 del 25. 10. 1991, pag. 47.
[2] GU n. L 221 del 9. 8. 1991, pag. 30.